

COMMISSIONE XI

LAVORO - EMIGRAZIONE - COOPERAZIONE - PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE - ASSISTENZA POST-BELLICA - IGIENE E SANITÀ PUBBLICA

LXX.

SEDUTA DI VENERDÌ 9 MARZO 1956

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE STORCHI

INDICE

	PAG.
Congedo:	
PRESIDENTE	719
Proposta di legge (Discussione e rinvio):	
SANTI: Trattamento economico dei portieri degli immobili urbani per la prestazione di lavoro nei giorni festivi. (1324)	719
PRESIDENTE	719, 720, 721, 722
SCALIA, <i>Relatore</i>	719, 722
BUTÈ	720, 721
MAGLIETTA	720, 721
AGRIMI	720
GUI	720, 721, 722
LIZZADRI	720, 722
DELLE FAVE, <i>Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale</i> 720, 721, 722	722
PERLINGIERI	722
ZACCAGNINI	722

La seduta comincia alle 9,15.

GITTI, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(È approvato).

Congedo.

PRESIDENTE. Comunico che è in congedo il deputato Pastore.

Discussione della proposta di legge di iniziativa del deputato Santi: Trattamento economico dei portieri degli immobili urbani per la prestazione di lavoro nei giorni festivi. (1324).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione della proposta di legge d'iniziativa del deputato Santi: «Trattamento economico dei portieri degli immobili urbani per la prestazione di lavoro nei giorni festivi».

Il Relatore, onorevole Scalia, ha facoltà di svolgere la sua relazione.

SCALIA, *Relatore*. Onorevoli colleghi! Con la proposta di legge Santi, all'esame della nostra Commissione, si stabilisce una maggioranza del 50 per cento sul compenso per le prestazioni dei portieri di immobili urbani effettuate nei giorni festivi, che viene estesa anche ai sostituti.

In merito devo fare alcune osservazioni: innanzitutto esiste già la proposta di legge n. 372, d'iniziativa dei deputati Pastore e Morelli, più completa, per cui ritengo che possa esservi convenienza ad esaminarla unitamente a questa in discussione.

Esiste poi una legge — la n. 111 del 16 aprile 1954 — la quale stabilisce all'articolo 2, che: «Ai lavoratori addetti alla vigilanza, custodia e pulizia, i quali, per ragioni inerenti al servizio, debbano prestare la propria opera nelle suddette giornate, competerà il diritto alla doppia retribuzione giornaliera per ognuna di esse». Faccio presente che le giornate

contemplate nella legge n. 111 sono le festività infrasettimanali previste dalla legge 27 maggio 1949, n. 260.

Ora io non vedo la ragione per cui la proposta di legge Santi debba prevedere una retribuzione del 50 per cento e non invece la doppia retribuzione così come contemplato nella proposta di legge Pastore e Morelli, laddove all'articolo 10 è detto che per il lavoro prestato nelle giornate festive si fa luogo alla corresponsione della doppia retribuzione.

Per quanto mi riguarda io insisterei sull'opportunità di proporre un emendamento all'articolo 2 della legge n. 111, accettando il criterio ispiratore della proposta di legge Santi attualmente in esame, nel senso di comprendervi oltre le festività infrasettimanali anche le normali giornate festive.

Inoltre, dopo aver compiuto un esame analitico delle due proposte di legge, debbo rilevare che la proposta di legge Pastore e Morelli presenta una formulazione molto più chiara, esplicita e completa che, in ogni caso, sarebbe da preferire.

Infine, a mio avviso, si può accettare il concetto di estendere al sostituto la maggiorazione festiva, ma la formulazione: « Ai portieri ed agli eventuali sostituti... » di cui all'articolo 1 della proposta di legge Santi, dovrebbe essere sostituita con la seguente: « Ai portieri « od » agli eventuali sostituti... », per evitare che la maggiorazione debba essere corrisposta agli uni e agli altri contemporaneamente.

In sintesi, io sosterrò: 1°) necessità di un esame abbinato della proposta Santi n. 1324 con la proposta di legge Pastore e Morelli, n. 372; 2°) una migliore formulazione ispirata al testo della proposta n. 372, per ciò che riguarda l'esplicazione del compito stesso, della proposta Santi, oppure un emendamento all'articolo 2 della legge n. 111 per aggiungervi « ...e nei giorni festivi... »; 3°) la sostituzione di « od » all'« ed » di cui alla prima riga dell'articolo 1 della proposta di legge Santi.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

BUTTÉ. Di fronte ad una relazione così chiara mi pare che non rimanga altro da fare che accogliere il parere del nostro relatore in merito all'abbinamento con la proposta di legge n. 372. Io, però, vorrei sentire da parte del presentatore, o di chi per esso, se ci sono delle ragioni particolari, che potrebbero essere sfuggite al relatore, che giustificano la presentazione della proposta di legge di cui stiamo discutendo.

MAGLIETTA. Noi siamo per la migliore soluzione, che potremmo identificare con la modifica dell'articolo 2 della legge 111.

AGRIMI. Mi pare un po' eccessiva la corresponsione della doppia paga per le domeniche ai portieri i quali, dato il genere del loro lavoro, prestano servizio, si può dire, tutto l'anno.

GUI. Qui si tratta non di emendare l'articolo 2 della legge 111, bensì di sostituirlo con una nuova formulazione generale che riguardi tutte le festività. Inoltre vorrei conoscere la ragione per la quale la proposta di legge Santi prevede la maggiorazione del 50 per cento per il lavoro festivo e non il raddoppio della remunerazione, perché, evidentemente, la fissazione di questa quota sarà frutto di un ragionamento, ci saranno state delle trattative, dei precedenti, che sarebbe utile conoscere.

LIZZADRI. Non posso assicurare di interpretare il pensiero del proponente, ma credo che la fissazione del 50 per cento di maggiorazione sia dovuta al fatto che, attualmente, nell'ottanta per cento dei casi, le spese generali della casa gravano per metà sul proprietario e per l'altra metà sugli inquilini. Ritengo che la limitazione al 50 per cento dell'aumento festivo significhi che esso deve gravare per la sua totalità sul padrone di casa, senza costituire un nuovo aggravio per gli inquilini.

DELLE FAVE, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Desidero fare qualche osservazione. Si dice anzitutto « emendiamo la legge n. 111 ». Ma la legge n. 111 estende ai portieri le norme generali della legge 27 maggio 1949, n. 260, per il trattamento dovuto nelle festività infrasettimanali a tutti i lavoratori, e quindi, anche dal punto di vista formale, poiché la legge riguarda solamente le festività infrasettimanali, non posso essere favorevole all'emendamento dell'articolo 2 della legge n. 111.

Per quanto riguarda l'abbinamento della discussione delle due proposte di legge, di cui si è parlato, mi permetto di far rilevare che la proposta di legge Pastore e Morelli è molto più completa, perché riguarda l'aggiornamento delle retribuzioni, contingenza, festività infrasettimanali, ecc.: vuole, insomma, rivedere tutta la materia, mentre la proposta Santi si limita esclusivamente a dare un beneficio ai portieri per quanto riguarda le festività settimanali.

Su questo argomento, diremo così, procedurale, mi permetterei di insistere, perché questi abbinamenti o emendamenti non si facciano e si discuta la proposta di legge Santi

nella sua portata limitatissima così come è stata presentata.

Se questa Commissione fosse d'accordo in questo senso mi riserverei di prendere la parola successivamente, perché sul testo Santi devo fare parecchie osservazioni.

BUTTE. Noi tutti sappiamo che quella dei portieri è una categoria disgraziata che non riesce a darsi un contratto di lavoro né a far valere le proprie ragioni con un'azione organizzata. Se dobbiamo regolare questi rapporti di lavoro, che non sono mai stati regolati, mi pare più conveniente che la Commissione sia investita addirittura di tutto il problema.

PRESIDENTE. Debbo far presente alla Commissione che prima ancora di formulare l'ordine del giorno, mi ero posto il problema dell'opportunità o meno dell'abbinamento delle due proposte di legge.

Ora, mi pare che la proposta di legge Pastore e Morelli riguardi una materia di carattere strettamente sindacale, che dovrebbe rimanere alla competenza degli organi sindacali. Per questo motivo ho posto all'ordine del giorno soltanto la proposta di legge Santi che riguarda l'estensione di un diritto già stabilito per legge, il diritto alla maggiorazione del compenso per il lavoro festivo.

GUI. L'onorevole Presidente ha anticipato una considerazione che mi proponevo di svolgere. Un principio costantemente da noi seguito è quello di non sostituire il Parlamento alle organizzazioni sindacali nella stipulazione dei contratti di lavoro.

La proposta di legge Pastore e Morelli non sembra ispirata a questo principio, in quanto mira, attraverso una legge, a promulgare un contratto fra due parti. Ora noi dobbiamo codificare, rendere obbligatorio, quello che i sindacati hanno stipulato, ma non sostituirci ai sindacati nella stipulazione dei contratti.

Invece possiamo legiferare sulle festività che sono già materia legislativa; in tal caso non faccio obiezioni, mentre le farei qualora si dovesse legiferare in un campo strettamente contrattuale.

Perciò, a me pare che si possa stralciare dalla proposta Pastore l'articolo 10, relativo al medesimo argomento della proposta Santi, onde ricavarne la migliore soluzione.

MAGLIETTA. Sono d'accordo sulla procedura che si è venuta determinando, però non sarei così tassativo nei riguardi della proposta Pastore e Morelli che proporrei di esaminare prossimamente. Non vorrei che dalla discussione odierna scaturisse una specie

di esclusione morale della legge Pastore come inammissibile sul terreno legislativo.

PRESIDENTE. Rimaniamo al progetto Santi tenendo conto dell'articolo 10 del progetto Pastore e Morelli, che riguarda lo stesso argomento.

DELLE FAVE, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Nel merito della proposta Santi osservo, anzitutto, che, in linea generale, il Governo è favorevole, perché con essa si viene ad integrare quanto è già disposto dalla legge n. 111, riguardo alle festività infrasettimanali, tanto più che nel contratto collettivo del 1938 — tuttora in vigore — è riconosciuto espressamente ai portieri il diritto al riposo festivo. Per quanto riguarda le singole norme della proposta faccio presente:

1°) non sono d'accordo sulla misura del 50 per cento di maggiorazione, perché, mentre per le festività infrasettimanali è prevista, per legge la corresponsione del doppio della paga, per quanto riguarda la maggiorazione relativa al lavoro domenicale ci si affida alle libere contrattazioni collettive: ed il livello raggiunto dalla libera contrattazione in questo campo non supera il 35 per cento. Quindi, il Governo è del parere di fissare nel 35 per cento la maggiorazione di cui all'articolo 1 della proposta di legge Santi.

2°) Non è applicabile, a mio avviso, la stessa provvidenza della maggiorazione a favore dei sostituti, anzitutto, perché nel contratto collettivo del 1938, tuttora in vigore, non sono nominati i sostituti. La figura del sostituto è prevista soltanto per ragioni di pubblica sicurezza, in base all'articolo 112 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, mentre il rapporto di lavoro vero e proprio si estrinseca soltanto fra il proprietario dell'immobile e il portiere titolare il quale è responsabile a tutti gli effetti anche in caso di brevi assenze. Quindi, il Governo non ritiene opportuno di estendere ai sostituti la norma di cui all'articolo 1 della proposta di legge Santi.

3°) per quanto poi riguarda l'onere, io devo richiamare alla memoria della Commissione la legge sulle locazioni del 1950 che, in regime vincolistico, trasferisce ai conduttori di stabili l'onere derivante ai datori di lavoro, quindi non vedrei per quale motivo, in questo caso, l'onere dovrebbe essere addossato al proprietario.

4°) infine, per quanto riguarda la data di entrata in vigore della legge, prevista nell'articolo 2 della proposta Santi, ritengo che non sia opportuno stabilire l'entrata in

LEGISLATURA II — UNDICESIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 9 MARZO 1956

vigore immediata, ma ci si può riferire alla normalità, con la solita *vacatio legis* di 15 giorni.

Con queste modifiche il Governo sarebbe favorevole all'approvazione della proposta di legge.

PERLINGIERI. Come ci si comporterà per la maggiorazione nel caso in cui il portiere abbia contemporaneamente altre mansioni quali ad esempio quelle di domestico, o autista, ecc. ?

DELLE FAVE, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Nella legge ci si riferisce ai portieri che fanno effettivamente 1 portieri. Sarà bene, a questo proposito, riferirci alla dizione dell'articolo 1 della legge n. 111: « portieri che prestano la loro opera di vigilanza, custodia e pulizia o soltanto di vigilanza e custodia ed ai lavoratori addetti alla pulizia con rapporto di lavoro continuativo negli immobili urbani ad uso di abitazione o ad altri usi, compresi quelli di cooperative a contributo statale e di Istituti autonomi per le case popolari... » La formula è più completa ed è bene non addiventare ad innovazioni.

SCALIA, *Relatore*. Mi permetto di insistere, per motivi di maggiore organicità, sulla mia proposta iniziale di modificare l'articolo 2 della legge n. 111: mentre se si dovesse discutere la proposta di legge Santi con la dizione dell'articolo 10 della proposta di legge Pastore e Morelli, allora preferirei questa soluzione che appare molto più organica.

DELLE FAVE, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Ho già osservato che la legge n. 111 estende ai portieri le disposizioni relative alle festività infrasettimanali, previste per tutti i lavoratori dalla legge n. 260 del 27 maggio 1949. Ora, se alla legge n. 111, che estende i benefici della 260, apportiamo un emendamento che

stabilisce, sia pure limitatamente ai portieri, il trattamento per il lavoro domenicale, dovremo fare « *a fortiori* » altrettanto per tutti i lavoratori ai quali si riferisce la legge 260, mentre la maggiorazione per il lavoro domenicale è materia di contratto collettivo.

ZACCAGNINI. Prima che la discussione si vada allargando, e tenendo presente che le obiezioni sollevate sia dal Governo che dai colleghi hanno tutte il loro fondamento, propongo di demandare al Presidente della Commissione la nomina di un comitato composto dal relatore e da due membri della Commissione, uno per parte, per studiare un nuovo testo sul quale si possa procedere con maggiore tranquillità e sveltezza. La discussione potrebbe essere ripresa nella prossima seduta.

LIZZADRI. Preferirei andare avanti nella discussione, tanto più che non esistono divergenze apprezzabili fra le due parti su questo argomento.

GUI. Ritengo anch'io che la soluzione migliore sia quella di costituire un comitato ristretto composto dal relatore e due commissari, rappresentanti, rispettivamente, la maggioranza e l'opposizione, per la presentazione, nella seduta di venerdì prossimo, di un testo concordato.

PRESIDENTE. Se non vi sono obiezioni, procederò in seguito alla nomina del comitato proposto dall'onorevole Zaccagnini.

(Così rimane stabilito).

La seduta termina alle 9,45.

IL DIRETTORE
DELL'UFFICIO COMMISSIONI PARLAMENTARI
Dotl. FRANCESCO COSENTINO

TIPOGRAFIA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI